

ACCORDO tra AZIENDA U.L.SS. 6 "Vicenza" e C.D.V.

Centro Diagnostico Veneto Srl per l'erogazione di prestazioni elettromiografiche - extra budget - Anno 2015.

Premesso che:

- con D.G.R. n. 2621/2012 la Giunta Regionale del Veneto ha definito i tetti di spesa delle Aziende UU.LL.SS.SS. per l'attribuzione dei budget ai singoli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali per gli anni 2013-2014-2015;

- con la Delibera Aziendale n. 372 del 15/06/2015 questa Azienda ha provveduto all'Assegnazione dei tetti di spesa per l'anno 2015 agli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali ed alla sottoscrizione dei relativi Accordi Contrattuali;

- con DD.GG.RR.VV. nn. 600/2007, 863/2011 e 320/2013 sono stati fissati i tempi massimi di attesa per l'erogazione delle prestazioni cd. "traccianti" di cui all'allegato A) della D.G.R.V. n. 600/2007;

- con note U.L.SS. prot 46986/Daospa del 14/07/2015 e prot. 53092/Daospa del 10/08/2015 si è provveduto a segnalare agli erogatori privati le rilevanti criticità emerse e segnalate anche dalla Regione con note prot. 257179 del 22/06/2015 e prot. 302264 del 22/07/2015;

- con nota prot. 70286 del 28 ottobre 2015 il Direttore f.f. Servizio C.U.P. di questa Azienda ha ratificato la necessità di acquisire prestazioni elettromiografiche aggiuntive (cod. NTR 93.08.1, 93.08.S e 93.08.T) senza soluzione di continuità, stante il contingente fabbisogno, al fine di rispettare la normativa nazionale e regionale in materia di tempi e liste d'attesa;



0 1 13 208713 054 9



U 1 13 063812 144 3

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda U.L.SS. n. 6 di VICENZA (di seguito "Azienda") rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore Ing. Ermanno Angonese con sede legale in Vicenza Via F. Rodolfi n 37 c.f. 02441500242

e

l'impresa individuale/società/ C.D.V. Centro Diagnostico Veneto Srl (di seguito "Erogatore"), con sede legale a Caldogno (VI) in via Sette n. 56, p. iva 00635020241, nella persona del Dr.ssa Federica Alessandra Giorgia Sorgato, in qualità di legale rappresentante pro-tempore/ amministratore/titolare, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO EXTRA-BUDGET

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni:

Prestazioni elettromiografiche:

NTR 93.08.1 ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] Prestazione riservata solo a esenti per patologia cronica dove prevista.

NTR 93.08.S STUDIO NEUROFISIOLOGICO [ELETTROMIOGRAFICO] ARTO SUPERIORE COMPLETO.

NTR 93.08.T STUDIO NEUROFISIOLOGICO [ELETTROMIO-

GRAFICO] ARTO INFERIORE COMPLETO.

NTR 93.08.V STUDIO NEUROFISIOLOGICO

[ELETTROMIOGRAFICO] FACCIALE E TRIGEMINALE COMPLETO.

Monolaterale.

L'importo massimo, al lordo della compartecipazione alla spesa (ticket), pari a Euro 25.000,00.= corrispondenti al trattamento indicativamente di circa n. 200 utenti/prestazioni già in lista d'attesa presso il CUP aziendale dell'U.L.SS., con priorità B (breve = 10 gg.) e/o D (differibile = 30 gg.).

Art. 2 Obblighi dell'Erogatore

L'Erogatore si impegna a:

- fornire al CUP aziendale dell'U.L.SS. le agende di prenotazione;
- contabilizzare, nel flusso SPS, le prestazioni erogate "extra budget", con "Regime di Erogazione" pari a '06' e di procedere alla fatturazione separatamente dalle prestazioni del budget annualmente assegnato;
- garantire l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
a) tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale (e al Catalogo Veneto del Prescrivibile), come eventualmente rimodulate pre-

via consultazione tra le parti;

b) verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;

c) incompatibilità del personale adibito all'erogazione della prestazioni

oggetto del presente accordo;

d) rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove

sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;

e) compartecipazione alle spese da parte del cittadino;

f) tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono

derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attra-

verso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;

g) sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta

documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda, della Re-

gione e del Ministero delle Economia e delle Finanze;

h) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifi-

che.

Art. 3 Obblighi dell'Azienda

L'Azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;

- provvede alla compilazione dell'agenda CUP resa disponibile dall'Erogatore;

- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;

- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine, concordato tra le parti, di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta, secondo la vigente normativa in materia, fatte salve sue eventuali modificazioni e/o integrazioni successive. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;

- comunica tempestivamente all'Erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'Erogatore.

Art. 4 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata dall'01/09/2015 al 31/12/2015.

Non è ammessa proroga automatica e/o tacita.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'Erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda con preavviso di almeno 30 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è

cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;

b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive - attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell'A. U.L.SS. - (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda U.L.SS. competente territorialmente. L'Azienda U.L.SS. si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;

c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'Azienda U.L.SS.

d) il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 2, del D.P.R. 252/1998, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui

dell'articolo 10 del predetto decreto”.

Art. 6 - Adempimenti in materia di privacy

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'erogatore è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente accordo.

In particolare, l'erogatore si impegna ad osservare quanto previsto nel documento (Misure minime di sicurezza e documento programmatico sulla sicurezza) approvato con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda U.L.SS. n. 80 del 16.03.2006 e a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

Art. 7 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 8 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Vicenza.

Art. 9 Registrazione

Il presente Accordo è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642 con oneri a carico dell'Erogatore.

E' soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente.

Art. 10 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Il presente accordo contrattuale è redatto in duplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria regionale per la sanità a cura dell'Azienda U.L.SS.

Vicenza, 13 NOV. 2015

Per l'Azienda

Per l'Erogatore

U.L.SS. n. 6 "Vicenza

C.D.V. Centro Diagnostico Veneto Srl

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

(Dott. Ing. Ermanno Angonese)

(Dr.ssa Federica A.G. Sorgato)

